

## Il Dipartimento del territorio

statuendo sulla formale richiesta del 20 novembre 2012 presentata dal Municipio di Bellinzona per l'**approvazione di una modifica di poco conto a seguito dell'approvazione del CdS n 313 del 18 gennaio 2012 dell'ex campo militare del Comune di Bellinzona**, emana la propria decisione ai sensi artt. 34 s. Lst e 42 ss. RLst.

### 1. OSSERVAZIONI D'ORDINE FORMALE

#### 1.1 DOCUMENTI IN ESAME

Gli atti relativi all'incarto in esame sono costituiti di:

- Piano regolatore – variante a seguito dell'approvazione del CdS del 18 gennaio 2012 - Rapporto di pianificazione – AP 361b area sportiva, costruzioni accessorie, (14.11.2012);
- Piano regolatore – variante a seguito dell'approvazione del CdS del 18 gennaio 2012 – Estratto Piano delle attrezzature e edifici d'interesse pubblico comparto ex campo militare – AP 361b area sportiva, costruzioni accessorie, (14.11.2012);
- Piano regolatore – variante a seguito dell'approvazione del CdS del 18 gennaio 2012 – Estratto norme d'attuazione, allegato AP-EP – AP 361b area sportiva, costruzioni accessorie, (14.11.2012).

#### 1.2 CONTENUTO DELLA MODIFICA

La proposta presentata in questa sede è un adeguamento richiesto dal CdS con risoluzione n. 313 del 18 gennaio 2012 del comparto ex campo militare. Nella decisione il CdS ha imposto l'adozione (entro un anno) di una variante atta a disciplinare a NAPR i parametri edilizi per le future infrastrutture dell'area AP 361b.

#### 1.3 CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO

Relativamente agli aspetti pianificatori, per l'approvazione dipartimentale è stato sentito l'Ufficio della natura e del paesaggio che ha formulato le proprie osservazioni in data 3 maggio 2013. Le considerazioni del citato servizio sono riprese, per quanto necessario, nel seguito.

## 2. ASPETTI DI ORDINE PROCEDURALE

Giusta l'art. 34 cpv. 1 Lst, sono di poco conto, e quindi possono seguire la procedura semplificata, le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo (lett. a) oppure interessano una superficie di terreno non superiore a 2000 mq (lett. b). Sono inoltre di poco conto le modifiche che riguardano le reti di smaltimento delle acque o quelle per l'approvvigionamento idrico e di energie stabilite dal piano dell'urbanizzazione (art. 34 cpv. 2 Lst). Nella fattispecie, il Dipartimento ritiene soddisfatti questi requisiti.

## 3. CONSIDERAZIONI DI MERITO

La variante interessa una superficie di 2'000 mq su un'area totale di ca. 25'500 mq da destinare alle costruzioni accessorie a servizio dell'area sportiva del comparto ex campo militare. Questa variante si rende necessaria per disciplinare e delimitare territorialmente l'area destinata alle costruzioni accessorie a servizio dell'attività sportiva. Il progetto di massima allestito dall'arch. Bürgi illustrato nel rapporto di pianificazione è coerente con l'intera progettazione del comparto. Tenuto conto di quanto sopra il Dipartimento condivide la proposta presentata e invita il Municipio a consolidare il progetto così come concepito.

## 4. DISPOSITIVO

Per questi motivi;

richiamate la *Legge federale sulla pianificazione del territorio* 22 giugno 1979 (LPT), la *Legge sullo sviluppo territoriale* (Lst), il *Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale* (RLst), la *Legge edilizia* (LE), il *Regolamento della legge edilizia* (RLE), la *LPAm*, ed ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, il Dipartimento del territorio,

risolve:

1. È approvata la modifica di poco conto descritta al pto 1.2 dei considerandi che si richiama integralmente.
2. Il Municipio avvia la procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 35 Lst e 44 RLst, dandone sollecita comunicazione alla Sezione dello sviluppo territoriale.
3. L'entrata in vigore della modifica è subordinata all'esecuzione della procedura di cui all'art. 35 cpv. 1 Lst e alle condizioni dell'art. 35 cpv. 3 Lst.

4. In assenza di ricorsi, il Municipio è tenuto a comunicare sollecitamente al Dipartimento la crescita in giudicato della decisione. Diversamente, trasmette al Consiglio di Stato gli atti della modifica, i ricorsi pervenuti e le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
5. Contro la presente decisione, il Municipio ha facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. Il ricorso è da presentare in tre copie.

#### PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:



M. Barra

Il Direttore della Divisione  
dello sviluppo territoriale e della mobilità:



R. De Gottardi

#### 5. INTIMAZIONE

- al Municipio di Bellinzona.

#### 6. COMUNICAZIONE

- alla Sezione dello sviluppo territoriale (3);
- Ufficio della natura e del paesaggio.

